

ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquanta a euro milletrientadue. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,

hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il

prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 ».

ARTICOLO 6.

(Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 187 (*Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*). — 1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni

si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2 ».

ARTICOLO 7.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.

2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, le parole: « e delle autoscuole di cui all'articolo 123 » sono sostituite dalle seguenti: « , delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. ».

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: « a seguito della violazione » sono sostituite dalle seguenti: « a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione »;

b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: « o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri » sono soppresse;

c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. ».

4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: « 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2004 ».

6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e

dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.

7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ».

10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	2
	Comma 9, 1° periodo	4
	Comma 9, 3° periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	4
Art. 145	Comma 10	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	5
Art. 147	Comma 5	5
Art. 148	Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5	5
	Comma 6	4
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	4
Art. 152	Comma 3	2
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	4
	Comma 8	2

Norma violata		Punti
Art. 161	Comma 2	4
	Comma 4	2
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore al 10%	1
	b) eccedenza non superiore al 20%	2
	c) eccedenza non superiore al 30%	3
	d) eccedenza superiore al 30%	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 7	3
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	3
Art. 172	Comma 8	5
	Comma 9	3
Art. 173	Comma 3	4
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1

Norma violata		Punti
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con rif. al comma 7, lettera <i>a</i>)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettera <i>b</i>)	4
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2- <i>bis</i>	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	4

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.

(A.C. 4118 - Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1, è premesso il seguente:

« ART. 01. *(Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati).* - 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato esercitare, in qualsiasi forma, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine ovvero chiedere o ricevere il pagamento di una somma dai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque esercita tale attività, si avvale o determina altri ad esercitarla, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 ad euro 2.620. Se nell'attività vengono impiegati minori la sanzione è raddoppiata. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle somme introitate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, e la devoluzione delle medesime allo Stato. I minori sorpresi o dediti ad esercitare tale abusiva attività sono affidati ai genitori o ad altri soggetti secondo le vigenti disposizioni sulla tutela dei minori; ai maggiorenni è impartito, a cura degli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 12, l'ordine di allontanarsi dall'area o dalla strada interessate. L'inot-

temperanza al suddetto ordine comporta per il trasgressore la denuncia per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale." ».

All'articolo 1:

nella rubrica, dopo le parole: « delle strade » sono inserite le seguenti: « , le norme sui veicoli »;

al comma 1, lettera a), le parole: « e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali » sono soppresse;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI". »;

al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: « o per trasporti specifici, » sono inserite le seguenti: « immatricolati in Italia e ».

All'articolo 2:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: "carta provvisoria di circolazione", è inserita la seguente: " , duplicato";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del

duplicato, delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

02. 1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « a soggetti terzi » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

al comma 1, lettera a), la parola: « motocarrozzetta » è sostituita dalla seguente: « motocarrozzette »;

al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: « lettera c) » sono soppresse;

al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e delle lettere d), g) e h) del comma 2 » ».

All'articolo 3:

al comma 4, lettera d), le parole: « alla sanzione amministrativa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa è »;

al comma 4, lettera e), le parole: « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituito dai seguenti »;

al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: « veicoli a motore » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, »;

al comma 6, lettera b), le parole: « sono soppressi » sono sostituite dalle seguenti: « sono abrogati »;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Il comma 6 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. La violazione del comma 2, lettera g), è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10”;

8-ter. All'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali” »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi” »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI”;

b) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti

ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”.

al comma 14, la lettera c) è soppressa;

al comma 14, lettera d), il capoverso 7-bis, è sostituito dal seguente:

«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo »;

al comma 14, la lettera e) è soppressa;

al comma 15, la lettera b) è soppressa;

al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il pe-

riodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo »;

al comma 15, la lettera e) è soppressa;

al comma 16, lettera d), le parole: « ovvero con limitatori di velocità o di cronotachigrafo manomesso » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con limitatori di velocità o cronotachigrafo manomesso »;

al comma 16, lettera f), le parole: « mancante o manomesso » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « mancante, manomesso o non funzionante »;

al comma 16, lettera g), le parole: « Alle violazioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Alla violazione di cui al comma 2 »;

il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo";

b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento”;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti” »;

al comma 19 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 del presente articolo. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria” »;

al comma 19, lettera b), il capoverso 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non sog-

getto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.; »

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: « presso una persona fisica residente in Italia » sono soppresse;

al comma 1, lettera a), secondo periodo, la parola: « precedente » è soppressa;

al comma 1, lettera b), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole: « come modificato dall'articolo 7, comma 9 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni »;

al comma 1, lettera b), le parole da: « In altri casi » fino a: « apparecchiature debitamente omologate » sono soppresse;

al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno

reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate »;

al comma 2, lettera a), le parole: « il secondo periodo è abrogato » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo periodo è soppresso ».

al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea” ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione”.

2. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal de-

posito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi previsti dal comma 1-bis. Gli atti corredati della prova della avvenuta contestazione o notificazione devono essere corredati delle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso".

ART. 6-ter. (Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività della adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 s'interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento della audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il Prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità".

3. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, le parole: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201" sono sostituite dalle seguenti: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di 150 giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201".

4. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"ART. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace) 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso si propone secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di Pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente.

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile laddove sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza;

l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua viene restituita al ricorrente.

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale sancito dalla legge per la violazione accertata.

8. Nel caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205".

ART. 6-quater. (Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208".

ART. 6-quinquies. (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "certificato d'idoneità tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di

durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione".

2. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo è restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto".

3. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 ad euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato" ».

All'articolo 7:

al comma 3, alinea, dopo le parole: « All'articolo 7, comma 1, » *sono inserite le seguenti:* « capoverso ART. 126-bis, »;

al comma 3, lettera c), le parole: « nonché di patente » *sono sostituite dalle seguenti:* « e unitamente di patente B, »;

al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) al comma 5, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni" »;

al comma 6, le parole: « ed integrazioni » *sono soppresse;*

al comma 9, le parole: « 12 giugno 2002 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 20 giugno 2002 » *e le parole:* « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » *sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti:* « dello stesso decreto legislativo »;

al comma 10, le parole: « decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto ».

Alla tabella allegata l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio ».

(A.C. 4118 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 01.

(Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati).

All'articolo 01, premettere il seguente:

ART. 01-bis. (Modifiche alle disposizioni generali). — 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera F), è aggiunta la seguente:

« G) itinerari ciclopedonali »;

b) al comma 3, dopo la lettera F), è aggiunta la seguente:

« G) itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza

pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada ».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. »;

b) al comma 1, dopo il numero 34), è aggiunto il seguente:

« 34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità;

c) al comma 1, dopo il numero 53), è aggiunto il seguente:

« 53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. »

01-bis. 1. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Valpiana, Rocchi, Vigni.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*). — 1. Nei centri abitati comuni con ordinanza del sindaco, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. I comuni possono inoltre:

1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi ove è ammessa la sosta anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di questione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli

utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;

3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi.

4) individuare parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

5) riservare strade tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;

6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a tal fine necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;

7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;

8) stabilire, conformemente ai criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 6,

comma 5-*bis*, ed alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

9) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere *c)* e *d)*;

10) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

11) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dall'ente locale, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

12) stabilire la disciplina del transito e della sosta all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, comunque aperti all'uso pubblico ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, ospedaliere, di trasporto, economico-produttive, di svago, divertimento o sportive, realizzati a tal fine per disposizioni urbanistico-edilizie;

13) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;

14) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;

15) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;

16) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di Interventi la sicurezza stradale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1-*bis* e 2, sono di competenza della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera *a)*, sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta: trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di dare comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai